

ASSOCIAZIONE TICINESE ATTORI PROFESSIONISTI

Statuto

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Nome e sede

- Ai sensi dell'art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero è costituita l'Associazione Ticinese Attori Professionisti (di seguito Associazione) con sede a Morbio Inferiore, in via Maestri Comacini 55.
- L'Associazione è apolitica e apartitica, ed è fondata sui principi della più ampia democrazia e delle pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
- La sede legale dell'Associazione è all'indirizzo della sede centrale.

II SCOPO

Art. 2 - Scopi

L'associazione si propone di:

- promuovere e sostenere gli attori professionisti del Ticino, difendere gli interessi professionali, tutelare la dignità professionale e intraprendere ogni iniziativa volta ad ottenere il completo dei propri soci;
- promuovere l'arte dell'audiovisivo e del teatro, anche attraverso iniziative di natura sociale e culturale;
- promuovere attività di informazione sulla professione dell'attrice e dell'attore in campo cinematografico e teatrale, nei corsi di formazione specializzati, al fine di sviluppare la formazione professionale degli attori;
- compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità sociali, ivi comprese quelle della concertazione e contrattazione, collaborando anche con altri soggetti, pubblici e privati, enti e associazioni, nazionali e internazionali, che svolgano attività analoghe o accessorie a quelle sociali.

Art. 3 Attività

L'associazione si occupa di:

- avere un contatto diretto con le case di produzione, film commission, casting director e registi;
- assicurarsi che venga data priorità agli associati per i casting relativi alle produzioni audiovisive sul territorio ticinese;
- sostenere e partecipare alle attività di promozione e di sviluppo per la formazione attoriale in ambito cinematografico, attraverso incontri, corsi di specializzazione, masterclass tenuti da professionisti del settore nazionale e internazionale;
- si adopera per rafforzare la collaborazione e l'aiuto reciproco fra i suoi soci e incoraggia l'accesso alla professione,

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili tra i propri soci.

III SOCI

Art. 5 - Soci

- possono chiedere l'iscrizione all'Associazione gli attori e attrici ticinesi e/o residenti in Ticino, che stabilmente e professionalmente, svolgono la professione di attrice e attore dell'audiovisivo e teatrale;
- la richiesta di ammissione deve essere indirizzata al Comitato Direttivo (di seguito Comitato). La richiesta implica l'adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, a quelle del Codice Etico e a tutti i Regolamenti dell'Associazione. Sull'ammissione decide il Comitato. L'ammissione comporta l'iscrizione di un anno all'Associazione ed avrà efficacia dalla data in cui il richiedente ne avrà ricevuta comunicazione. L'eventuale rigetto dovrà essere motivato.

Art. 6

L'Associazione si compone di soci ordinari, soci sostenitori, soci emeriti e soci simpatizzanti come segue:

- Sono soci ordinari tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5, versano la quota sociale minima;
- Sono soci sostenitori coloro i quali versano una quota sociale superiore, stabilita dal Comitato;
- Sono soci emeriti i dipendenti dell'Associazione e coloro che hanno compiuto un atto di importante e/o particolare a favore dell'Associazione. I soci emeriti continuano ad avere gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari e sostenitori, ma sono esentati dal pagamento della quota, a meno che volontariamente non decidano di pagarla;
- Sono soci simpatizzanti coloro che hanno versato la quota sociale (minima, sostenitore o emerito) e che volontariamente non desiderano godere dei diritti associativi. La richiesta per divenire socio simpatizzante deve esplicitamente essere indirizzata all'Assemblea.

Art. 7 Soci nuove leve

- Le persone che hanno appena ottenuto un diploma di una scuola di recitazione riconosciuta o che forniscono la prova del fatto che stanno lavorando per la prima volta ad un film in qualità di attori possono essere ammesse dal Comitato quali cosiddetti soci nuove leve. La qualità di socio nuova leva è limitato a 3 anni dal momento in cui uno dei presupposti citati è soddisfatto. Per diventare un membro a pieno titolo, i requisiti di ammissione devono essere soddisfatti e deve essere presentata una domanda di adesione a pieno titolo;
- I soci nuove leve sono tenuti a pagare la quota di iscrizione in misura del 50%, ossia CHF 37,50 (trentasette virgola cinquanta).

Art. 8 - Quota sociale

- La quota sociale minima è fissata annualmente dal Comitato;
- La quota viene fissata in **CHF 50.-- (cinquanta)**;
- La quota sociale minima per i soci sostenitori viene fissata a CHF 100.-- (cento).

Art. 9

- I soci che non hanno pagato interamente la quota sociale entro trenta giorni dall'approvazione della richiesta perdono la loro qualità di soci.

IV PATRIMONIO SOCIALE**Art. 10**

Il patrimonio sociale è composto dalle quote sociali, dai contributi e doni di soci o di terzi, dagli altri introiti derivanti dall'attività dell'Associazione e dalla messa a disposizione a pagamento di spazi pubblicitari.

Art. 11

Per la realizzazione del proprio scopo, l'Associazione attinge i mezzi dal patrimonio sociale.

Art. 12

L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni limitatamente al patrimonio sociale.

E' esclusa ogni responsabilità dei soci.

V ORGANIZZAZIONE**Art. 13 - Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Cassiere.

Art. 14 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Generale ha il diritto di:

- visionare il bilancio e il rendiconto annuale dell'Associazione;
- prendere qualsiasi altra decisione che rientri nella sua competenza.

L'Assemblea Generale è convocata dal Comitato almeno una volta all'anno con preavviso di almeno trenta giorni.

L'Assemblea Generale può essere convocata straordinariamente dal Comitato o su richiesta di almeno un terzo dei soci dell'Associazione.

Art. 15 - Comitato Direttivo

Il Comitato è l'organo sovrano ed esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri.

Il Comitato è responsabile della gestione e dell'amministrazione dell'Associazione e della realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

- Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno;
- I membri del Comitato lavorano su base volontaria e come tali possono essere rimborsati solo per le spese effettive e i costi di viaggio. I potenziali gettoni di presenza non possono superare quelli corrisposti per le commissioni ufficiali. Per le attività che esulano dalla funzione abituale, ciascun membro della commissione ha diritto a un compenso adeguato.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea Generale e il Comitato.

Art. 17 - Vicepresidente

Il Vicepresidente assiste il Presidente in tutte le sue funzioni.

Art. 18 - Segretario

Il Segretario redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato.

Art. 19 - Cassiere

Il Cassiere tiene la contabilità dell'Associazione e redige il bilancio.

Art. 20 - Firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del Comitato Direttivo.

VI ASSEMBLEE E VOTAZIONI

Art. 21 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni momento:

- qualora la Direzione lo ritenga necessario;
- su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.

Art. 22 - Partecipazione alle assemblee

I soci emeriti e i soci che sono in regola con la quota sociale hanno diritto di partecipare alle assemblee, di inoltrare proposte e di partecipare ai dibattiti.

Qualora richiesto dal Comitato, ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 23 - Votazione

Le votazioni avvengono generalmente per alzata di mano.

Le votazioni vengono fatte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità decide il Comitato.

VII MISCELLANEUS

Art. 24 Modifica dello Statuto

- Lo Statuto può essere modificato unicamente dal Comitato;
- Le proposte di modifica dello Statuto devono essere inviate ai soci dell'Associazione almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale.

Art. 25 Scioglimento dell'Associazione

- L'Associazione può essere sciolta su decisione del Comitato con il voto favorevole di almeno tre quarti del Comitato;
- La decisione di scioglimento dell'Associazione deve pervenire ai soci almeno 12 mesi prima della data prevista di scioglimento;
- I soci possono fare richiesta scritta di entrare a far parte del Comitato qualora un membro attuale decida di lasciare il proprio incarico per qualsiasi motivo. È altresì possibile presentare richiesta nel caso in cui il Comitato decida di aprire nuovi posti. Tali richieste saranno valutate dal Comitato stesso, senza garanzia di ammissione.
- In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni rimanenti saranno devoluti ad altre organizzazioni no-profit che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione, a discrezione dell'Assemblea Generale.

Art. 26 Dimissioni

Ogni membro del Comitato può dare le dimissioni per la fine dell'anno civile con un preavviso di tre mesi. Le dimissioni vanno inoltrate in forma scritta e indirizzate al Comitato.

Art. 27 Espulsione

Il comitato può espellere un membro dall'associazione. Il Comitato può radiare quei membri che non hanno pagato le quote associative entro trenta giorni e che non hanno reagito ai richiami loro inviati, quei membri che hanno tenuto comportamenti lesivi della dignità professionale dell'attore e/o che hanno violato delle norme del presente Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti dell'Associazione.

VIII ENTRATA IN VIGORE

Art. 28

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione dal Comitato.

Il Presidente

.....

Il Segretario

.....

Il Vice Presidente

.....

Il Cassiere

.....